

PASCOLI derivati
MARIA THERESA
22.5 1760



MARIA THERESIA, Dei gratia, Romanorum Imperatrix, Regina Hungariae, Bohemiae &c., Archidux Austriae &c., Dux Mediolani &c. &c. &c.

Carlo Conte, e Signore di Firmian, di Cronmetz, Meggel, e Leopoldferon, Gentiluomo di Camera, Consigliere Intimo attuale di Stato delle LL. MM. II., Generale Soprintendente delle Regie Poste d'Italia, Luogotenente, e Vice-Governatore della Ducati di Mantova, Sabioneta, e Principato di Bozolo, Ministro Plenipotenziario di S. M. I. R. Apostolica presso il Governo Generale della Lombardia Austriaca.



Vendoci esposto il Reggenti, Deputati, e Uomini della Comunità di Lavagna, Pieve di Valtravaglia, Ducato di Milano, che per ovviare a diversi inconvenienti succedevano a di lei pregiudizio, e de' suoi Particolari, venne implorata, e concessa li 9. Agosto 1710. dal Serenissimo Principe Eugenio di Savoia, di quel tempo Governatore di questo Stato, opportuna Grida; ma che coll'andare del tempo li sono ivi introdotti altri difetti, che esigono l'ulteriore provvedimento; Quindi è, che attese le Suppliche a tal fine presentateci, ed interessi, lungi da ogni motivo di litigio (senza il parere del Regio Fisco) abbiamo determinato, che si pubblichi la presente; Alla quale ordiniamo, ed espressamente comandiamo, che s'ino Particolare gli Abitanti, o Possessori de' Beni in essa Comunità in verun tempo dell'anno possa dal giorno della pubblicazione della presente Grida in avvenire tenere Capre, che vadino al Pascolo, tanto ne' Beni propri, quanto in quelli della medesima Comunità in alcun tempo, ed ora, come altri non farà lecito a chicchessia il fare, o lasciar pascolare Pecore, Ciumenti, Muli, o Cavalli nella Campagna, od altri siti coltivi, ed arvidati senza Pastore, od altra Persona, che ne abbia la dovuta custodia, sotto pena di scudi due per ciascheduna Capra, o altra Bestia, che, come sopra, sarà trovata senza custodia, da essere applicati per un terzo al Regio Fisco, altro terzo all'Accusatore, ed altro alla Comunità, o Dannificato, oltre la retenzione del danno, che sarà stato apportato da dette Bestie, massime per riguardo alle Capre, il di cui merito è troppo pernicioso alli Boschi, Vigne, e Grani; Dichiariamo però, che per questa proibizione non resterà vietato a qualunque Particolare il poter tenere dette Capre nelle proprie Case; E per il danno li dovrà stare alla deposizione del Consolo, o Camparo, e di un Testimonio degno di fede col loro giuramento.

Secondo. Che le Bestie grosse, e Pecore dalla metà d'Aprile di ciascun' anno, fino paslate le Vendemie, non possono andare altrove pascolare, che alla Montagna, e ciò per riparare li danni, che apportano alla Campagna, ed alli Prati; e che dette Bestie tanto nell'andare alla Montagna, quanto al loro ritorno non possono prendere altra strada, che le solite, e consuete, cioè le strade di Limiro, di Radondo, di Nariano, e della Val di Ragio, sotto la pena alli rispettivi Padroni di scudi due per ciascuna Bestia grossa, e piccola da applicarsi come sopra, che sarà trovata fuori delle suddette strade, oltre la retenzione del danno al Dannificato.

Terzo. Che in caso, che detta Comunità voglia provvedersi di Pastore per condurre, e ricondurre le dette Bestie alli Pascoli della Montagna, debba ciascun Particolare concorrere alla rata del pagamento, che sarà accordato col detto Pastore annualmente, non ostante che alcuno de' Particolari di essa Comunità volesse privatamente mandare a detti Pascoli le sue Bestie, dimoichè tutti li Particolari, che terranno Bestie siano obbligati al pagamento del detto Pastore, a riserva però di quelli, che le valeranno solamente tenere nelle proprie Case, e non mandare ad alcun pascolo; Restando avvertiti li Padroni de' Beni confinanti a dette quattro strade, debbano quelli tenere ben chiusi con siepe, affinché le dette Bestie non pollino apportarle alcun danno nell'andata, e ritorno dalla Montagna.

Quarto. Che dopo fatta la Vendemia non possa alcun Particolare mandare le sue Bestie tanto grosse, quanto misce alla Campagna, e sopra li Beni di altri Particolari, e tanto fermata che gli la detta Campagna, come altrimenti, e ciò sotto le pene suddette d'applicarsi come sopra, oltre la retenzione del danno alla Parte dannicata.

Quinto. Che nessun Particolare dalla metà di Agosto fino passata la Festa di S. Mar-

theo di ciascun' anno, dalla pubblicazione della presente in avanti, possa lasciar andare gli Animali parziali alla Campagna, o Vicinali di essa Comunità, se meno sopra propri Beni, se d'altri, ma quelli debbano custodire nelle proprie Case, o siti recitati; E fuori di tal tempo siano tenuti li Padroni farli custodire, se permettere vadino senza custodia al di giorno, che di notte, se meno nel corpo di detto Territorio, o strade di detta Comunità, sotto la pena di scudi tre d'applicarsi come sopra, oltre la retenzione del danno come sopra.

Sesto. Che parimenti nessun Particolare di essa Comunità possa tagliare, se far tagliare ne' propri Beni, o Prati il Fieno Maggengo suo al tempo, che sarà determinato in pubblica vicinanza, al fine di conservare li grani in Campagna dal favore del caldo, a cui la medesima soggiace, a riserva però dell'Orzo, che si fa nel centro della detta Comunità, sotto pena di scudi a chi contravverrà di essere applicati come sopra.

Settimo. Che nessun Particolare di detta Comunità possa rompere la Vendemia, o cominciare a vendemiarla nelle suoi Effetti, eccettuate le Pelve, e Viti, che sono in le Case, ed Orti, se non nel giorno, che sarà appostato dalla detta Comunità in pubblica vicinanza, sotto pena di scudi dieci per ciascuna Contravvenzione, da essere applicati come sopra.

Ottavo. Che ciascun Particolare di essa Comunità, che tenga Pelve, o Viti, e per l'avvenire ne possa piantare sopra la strada, dove si passa col Venerabile Padre il Baldacchino, sotto pena di scudi due per ciascun Contravvenitore, da essere applicati per la metà di tale somma.

Nono. Che in caso d'incendio nelle suddette pene s'intenda, e vi sia luogo sempre, senza distinzione, tanto che siano Uomini, quanto Donne, maggiori, o minori; e per rispetto de' Famigli siano tenuti li loro Padroni, ove però sia concorso la scienza, o dolo de' rispettivi Padri, o Padroni tutte le volte, che si contravverrà alle suddette disposizioni, poiché le medesime devono, e dovranno perpetuamente, ed inviolabilmente osservarsi.

Decimo. Che nessuno ardisca pescare nel Lago della medesima Comunità con Reti proibite, se tampoco con Reti licite, ma daneggianti la pescagione, sotto pena, in caso di contravvenzione, di scudi venticinque a applicarsi come sopra per ciascun Contravvenitore o qualivolta succederà il caso, oltre la perdita delle Reti suddette, e Grati, e maggiore anche Corporale ad arbitrio nostro, come pure che siano Forastieri, intendendoci per Forastieri quelli, che non tengono ferma abitazione in detta Comunità, ardisca in verun modo, e tempo apportare alcun danno, o pregiudizio di forte alcuna tanto in Persona propria, come con Bestie alle Campagne, Ronchi, Prati, Boschi, e Vicinali di detta Comunità di Lavagna, sotto la pena, rispetto alle Persone, di scudi dieci, e di cinque per ciascuna Bestia, d'applicarsi ogni volta come sopra, oltre la pena corporale pure come sopra, e la retenzione del danno, nella quale pena di scudi dieci incorreranno parimenti li Particolari di detta Comunità, li quali ardiranno fare, o far fare Legna ne' Boschi della medesima di più del proprio rispettivo uso; E ciò ad effetto di preservare il Territorio, e Lago di essa Comunità dalla frequenza de' danni, e pregiudizj, che giornalmente li veangono apportati.

Finalmente incarichiamo al Podestà di Lavino, Giudice Ordinario di detta Comunità, che pubblicata la presente ad' Luoghi soliti, ed opportuni, ne procuri la totale sua esecuzione, e compimento, procedendo rigorosamente contro li Contravventori alle pene di sopra esposte, e dando a Noi parte de' casi, che occurreranno degni della nostra notizia.

Dat. li Milano li 22. Maggio 1760.

IL CONTE DI FIRMIAN.

V. Amor de Soria.

V. Conradus Olivera Fuentes.

In Milano, nella Regia Ducal Corte, per Giuseppe Richino Malatesta Stampatore Regio Generale.